

Testo vigente	Proposte modifiche
<p style="text-align: center;"><b>Titolo I</b> <b>ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE</b> <b>Art. 1</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 1 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;"><i>Finalità</i></p> <p><i>1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:</i></p> <p><i>a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;</i></p> <p><i>b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione;</i></p> <p><i>c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo I</b> <b>ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE</b> <b>Art. 1</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 1 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;"><i>Finalità</i></p> <p>1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:</p> <p>a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;</p> <p>b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione, <b>ai fini di una programmazione coordinata;</b></p> <p>c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 2 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;"><i>Competenze della Regione</i></p> <p><i>1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:</i></p> <p><i>a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;</i></p> <p><i>b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;</i></p> <p><i>c) interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 2 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;"><i>Competenze della Regione</i></p> <p>1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:</p> <p>a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;</p> <p>b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;</p> <p>c) interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;</p>

<p>d) <i>sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;</i></p> <p>e) <i>organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;</i></p> <p>f) <i>promozione dei processi di aggregazione ed integrazione tra soggetti pubblici e privati;</i></p> <p>g) <i>gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).</i></p> <p><b>2. Le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:</b></p> <p>a) <i>una rete integrata per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;</i></p> <p>b) <i>l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore;</i></p> <p>c) <i>la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali.</i></p> <p><b>3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.</b></p>	<p>d) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;</p> <p>e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;</p> <p>f) promozione dei processi di integrazione tra soggetti pubblici e privati;</p> <p>g) gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).</p> <p><b>2. Le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:</b></p> <p>a) una rete integrata per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;</p> <p>b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore;</p> <p>c) la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali.</p> <p><b>3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.</b></p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 3 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;"><i>Funzioni delle Province</i></p> <p><b>1. Alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:</b></p> <p>a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'articolo 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche per i sistemi turistici locali, di seguito denominati STL, ai sensi dell'articolo 13 bis;</p> <p>b) alla gestione, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38"), degli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica e del relativo vincolo di destinazione;</p> <p>c) alle agenzie di viaggio e turismo;</p> <p>d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti leggi regionali;</p> <p>e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;</p> <p>f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.</p> <p><b>2. Alle Province è, altresì, conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'istituzione e alla tenuta di elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle professioni turistiche.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 3 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;">Funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Bologna</p> <p><b>1. Alle Province ed alla Città Metropolitana di Bologna è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:</b></p> <p>a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'articolo 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche per le Unioni Turistiche Territoriali;</p> <p>b) alle agenzie di viaggio e turismo;</p> <p>c) alle professioni turistiche ai sensi delle normative vigenti;</p> <p>d) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale e della Città Metropolitana di Bologna del turismo, con la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;</p> <p>e) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;</p> <p>f) al coordinamento delle attività di accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti.</p> <p><b>2. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna</b> svolgono le attività amministrative connesse al programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a).</p> <p><b>3. Nell'esercizio delle funzioni conferite le Province e la Città Metropolitana di Bologna</b> svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza</p>
---	---

<p><i>3. Le Province svolgono le attività amministrative connesse al programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a).</i></p> <p><i>4. Nell'esercizio delle funzioni conferite le Province svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).</i></p>	<p>regionale).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p>(sostituito comma 3 da <a href="#">art. 4 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;"><i>Funzioni dei Comuni</i></p> <p><b>1.</b> Ai Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni:</p> <p>a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;</p> <p>b) organizzano o partecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro-Loco e di altri organismi operativi sul territorio.</p> <p><b>2.</b> I Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.</p> <p><b>3.</b> <i>Ai Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:</i></p> <p>a) <i>alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);</i></p> <p>b) <i>alle attività professionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento);</i></p> <p>c) <i>alle attività da svolgersi ai sensi</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p>(sostituito comma 3 da <a href="#">art. 4 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;"><i>Funzioni dei Comuni</i></p> <p><b>1.</b> Ai Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni:</p> <p>a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;</p> <p>b) organizzano o partecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro-Loco e di altri organismi operativi sul territorio.</p> <p><b>2.</b> I Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.</p> <p><b>3.</b> Ai Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:</p> <p>a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);</p> <p>b) alle attività professionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento);</p> <p>c) alla comunicazione dei prezzi</p>

<p><i>della legge regionale n. 40 del 2002 ed ai sensi delle relative disposizioni attuative regionali per gli interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;</i></p> <p><i>d) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;</i></p> <p><i>e) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2002.</i></p> <p>4. I Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture alberghiere ed extralberghiere, in materia di servizi statistici del turismo, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province.</p> <p>5. I Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della <a href="#">L.R. 21 del 1984</a>.</p>	<p>concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;</p> <p>d) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2002.</p> <p>4. I Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture alberghiere ed extralberghiere, in materia di servizi statistici del turismo, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province.</p> <p>5. I Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della <a href="#">L.R. 21 del 1984</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Titolo II</b> <b>INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA</b> <b>Art. 5</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 5 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;"><del>(1)</del> <i>Programmazione regionale</i></p> <p>1. <i>La programmazione regionale per la promozione e la commercializzazione turistica è definita dal programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica.</i></p> <p>2. <del>Il programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica è approvato dall'Assemblea legislativa ed indica, in particolare, il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo II</b> <b>INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA</b> <b>Art. 5</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 5 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;"><b>Linee Guida regionali</b></p> <p>1. La programmazione regionale per la promocommercializzazione turistica è <b>definita dalle Linee Guida triennali</b>.</p> <p>2. <b>Le Linee Guida triennali, di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare ed indicano, in particolare, il quadro di riferimento della</b></p> <p><b>promocommercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.</b></p> <p><b>Gli obiettivi delle Linee Guida triennali si realizzano annualmente attraverso:</b></p> <p>a) <b>l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali nonché i progetti trasversali che</b></p>

<p><b>3. Gli obiettivi del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica si realizzano annualmente attraverso:</b></p> <p>a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;</p> <p>b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;</p> <p>c) il sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;</p> <p>d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale delle Province.</p> <p><b>4. La Giunta regionale approva:</b></p> <p>a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);</p> <p>b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di cofinanziamento e gli eventuali incrementi di tali limiti per i progetti relativi a comparti e prodotti turistici d'interesse regionale economicamente più deboli;</p> <p>c) i criteri e i limiti per il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle singole attività, le priorità e le tipologie dei soggetti beneficiari di cui al comma 3, lettera c);</p> <p>d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d).</p>	<p>coinvolgono più Unioni Turistiche Territoriali, di APT Servizi;</p> <p>b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Unioni Turistiche Territoriali;</p> <p>c) il sostegno alle iniziative di promocommercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese (club di prodotto) e altri soggetti privati riconosciuti dalle Unioni Turistiche Territoriali;</p> <p>d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale delle Province.</p> <p><b>4. La Giunta regionale approva:</b></p> <p>a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);</p> <p>b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di finanziamento;</p> <p>c) i criteri, le priorità ed i limiti per il finanziamento delle attività di cui al comma 3, lettera c);</p> <p>d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p>(sostituito da art. 6 L.R. 6 marzo 2007 n. 2 , in seguito modificato comma 3 da art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)</p> <p style="text-align: center;">Programmi turistici di promozione locale</p> <p><b>1. Ciascuna Provincia approva, sulla base delle modalità stabilite dalla</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p>(sostituito da art. 6 L.R. 6 marzo 2007 n. 2 , in seguito modificato comma 3 da art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)</p> <p style="text-align: center;">Programmi turistici di promozione locale</p> <p><b>1. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna approvano, sulla base delle</b></p>

<p><i>Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), e sentiti i Comuni, il programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Tale programma costituisce l'atto con il quale ciascuna Provincia definisce le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis.</i></p> <p><i>2. Il programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati da Comuni, loro società e organismi operativi, nonché quelli presentati da società d'area, pro loco, gruppi di azione locale (GAL), strade dei vini e dei sapori e associazioni del volontariato. Esso può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, da Comuni e società d'area, dalle strutture provinciali dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) o elaborati, su richiesta dei Comuni interessati, dalle Province.</i></p> <p><i>3. Il programma è articolato in ambiti di attività .... e in particolare comprende:</i></p> <p><i>a) i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;</i></p> <p><i>b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;</i></p> <p><i>c) le iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis.</i></p>	<p>modalità stabilite dalla Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), e sentiti i Comuni, il programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Tale programma costituisce l'atto con il quale ciascuna Provincia e <b>la Città Metropolitana di Bologna</b> definiscono le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito <b>delle Unioni Turistiche Territoriali</b>.</p> <p>2. Il programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati da Comuni, loro società e organismi operativi, nonché quelli presentati da società d'area, pro loco, gruppi di azione locale (GAL), strade dei vini e dei sapori e associazioni del volontariato. Esso può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, da Comuni e società d'area, dalle strutture provinciali dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) o elaborati, su richiesta dei Comuni interessati, dalle Province <b>o dalla Città Metropolitana di Bologna</b>.</p> <p>3. Il programma è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:</p> <p>a) i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;</p> <p>b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;</p> <p>c) le iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito <b>delle Unioni Turistiche Territoriali</b>.</p>
<p align="center"><b>Art. 7</b></p> <p align="center"><small>(sostituito da <a href="#">art. 7 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a> , in seguito modificato comma 4 da <a href="#">art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13</a>)</small></p> <p align="center"><i>Sistema dei finanziamenti</i></p> <p><b>1. Al fine di promuovere lo sviluppo</b></p>	<p align="center"><b>Art. 7</b></p> <p align="center"><small>(sostituito da <a href="#">art. 7 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a> , in seguito modificato comma 4 da <a href="#">art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13</a>)</small></p> <p align="center"><i>Sistema dei finanziamenti</i></p> <p><b>1. Al fine di promuovere lo sviluppo</b></p>

<p>delle attività turistiche, la Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti, iniziative di promozione e commercializzazione d'interesse regionale, nonché per programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.</p> <p>2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:</p> <p>a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di <b>prevalente</b> interesse per i mercati internazionali attraverso la APT Servizi;</p> <p>b) il cofinanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica <del>di prevalente interesse</del> per il mercato italiano delle unioni <b>di prodotto</b>;</p> <p>c) <del>il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing,</del> delle iniziative di commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto.</p> <p>3. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4:</p> <p>a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del programma turistico di promozione locale di cui all'articolo 6;</p> <p><del>b) cofinanzia le Province per le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis;</del></p> <p>c) <del>contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 14.</del></p> <p>4. La Giunta regionale assicura la continuità gestionale dell'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a), b) e c) assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale regionale nel corso</p>	<p>delle attività turistiche, la Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti, iniziative di promocommercializzazione d'interesse regionale, nonché per programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.</p> <p>2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:</p> <p>a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, <b>in particolare per i mercati internazionali</b>, di APT Servizi;</p> <p>b) il finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica, <b>in particolare per il mercato italiano, delle Unioni Turistiche Territoriali</b>;</p> <p>c) il finanziamento delle iniziative di promocommercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese <b>(club di prodotto) e da altri soggetti privati riconosciuti dalle Unioni Turistiche Territoriali</b>.</p> <p>3. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4:</p> <p>a) finanzia annualmente le Province <b>e la Città Metropolitana di Bologna</b> per l'attuazione del programma turistico di promozione locale di cui all'articolo 6;</p> <p>b) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 14.</p> <p>4. La Giunta regionale assicura la continuità gestionale dell'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a), b) e c) assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.</p> <p>5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali o d'iniziative di carattere straordinario ovvero di</p>
--	--

<p><i>dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.</i></p> <p><i>5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, <del>anche in accordo con gli enti locali territoriali</del>, o d'iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.</i></p>	<p>nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b></p> <p><i>(sostituito da <a href="#">art. 8 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</i></p> <p><i>Il Comitato di concertazione turistica</i></p> <p><i>1. E' istituito il Comitato di concertazione turistica, di seguito denominato CCT, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. Il CCT svolge funzioni di concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica.</i></p> <p><i>2. Il CCT, in particolare:</i></p> <p><i>a) formula alla Giunta regionale proposte relative:</i></p> <p><i>1) <del>al programma poliennale</del> degli interventi di promozione e commercializzazione turistica;</i></p> <p><i>2) all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4;</i></p> <p><i>3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;</i></p> <p><i>4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore e alla qualità dell'offerta formativa professionale;</i></p> <p><i>b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:</i></p> <p><i>1) ai progetti di marketing e promozione turistica di <del>prevalente</del> interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;</i></p> <p><i>2) ai progetti di marketing e promozione turistica di <del>prevalente</del> interesse per il mercato italiano delle</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b></p> <p><i>(sostituito da <a href="#">art. 8 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</i></p> <p><i>Il Comitato di concertazione turistica</i></p> <p><i>1. E' istituito il Comitato di concertazione turistica, di seguito denominato CCT, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. Il CCT svolge funzioni di concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promocommercializzazione turistica, con ruolo consultivo e di indirizzo.</i></p> <p><i>2. Il CCT, in particolare:</i></p> <p><i>a) formula alla Giunta regionale proposte relative:</i></p> <p><i>1) alle Linee Guida triennali degli interventi di promocommercializzazione turistica;</i></p> <p><i>2) all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4;</i></p> <p><i>3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;</i></p> <p><i>4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore e alla qualità dell'offerta formativa e professionale;</i></p> <p><i>b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:</i></p> <p><i>1) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, di APT Servizi;</i></p> <p><i>2) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Unioni</i></p>

<p><i>unioni di prodotto;</i></p> <p>3) <i>alle modalità di sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;</i></p> <p>4) <i>all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 3.</i></p>	<p><b>Turistiche Territoriali;</b></p> <p>3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promocommercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese (<b>club di prodotto</b>) e da <b>altri soggetti privati riconosciuti dalle Unioni Turistiche Territoriali;</b></p> <p>4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 3.</p>
<p align="center"><b>Titolo III</b> <b>ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI</b> <b>Art. 9</b></p> <p>(abrogato articolo da <a href="#">art. 16 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>) Il direttore dell'Agenzia</p> <p><i>abrogato</i></p>	<p align="center"><b>Titolo III</b> <b>ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI</b> <b>Art. 9</b></p> <p>(abrogato articolo da <a href="#">art. 16 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>) Il direttore dell'Agenzia</p> <p>abrogato</p>
<p align="center"><b>Art. 10</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 9 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>) Composizione del CCT</p> <p><b>1. Il CCT è composto:</b></p> <p>a) <i>dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;</i></p> <p>b) <del>dagli assessori provinciali competenti in materia di turismo;</del></p> <p>c) <i>da rappresentanti del sistema delle camere di commercio;</i></p> <p>d) <i>da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica.</i></p> <p><b>2. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, stabilisce le modalità di funzionamento del CCT e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri del CCT, nonché il numero dei rappresentanti previsti al comma 1, lettere c) e d).</b></p> <p><b>3. Le decisioni del CCT sono valide quando ognuna delle componenti di cui al comma 1 esprime il proprio consenso. I voti delle componenti indicate al comma 1, lettere b), c) e d) si intendono validi quando almeno la metà dei membri assegnati ad ogni</b></p>	<p align="center"><b>Art. 10</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 9 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>) Composizione del CCT</p> <p><b>1. Il CCT è composto:</b></p> <p>a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;</p> <p>b) <b>da un rappresentante di ogni Provincia, della Città Metropolitana di Bologna e dei Comuni capoluogo con competenza in materia di turismo;</b></p> <p>c) <b>da un rappresentante di ogni Unione Turistica Territoriale;</b></p> <p>d) da rappresentanti del sistema delle camere di commercio;</p> <p>e) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica.</p> <p><b>2. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, stabilisce le modalità di funzionamento del CCT e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri del CCT, nonché il numero dei rappresentanti previsti al comma 1, lettere d) e e).</b></p> <p><b>3. La partecipazione dei membri del CCT alle riunioni è senza oneri a carico della Regione.</b></p>

<p><i>componente ha espresso il proprio consenso.</i></p> <p><b>4. La partecipazione dei membri del CCT alle riunioni è senza oneri a carico della Regione.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 10 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>), in seguito aggiunte lettere e bis), e ter), e quater), e quinquies) del comma 1 da <a href="#">art. 6 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26</a>)</p> <p style="text-align: center;">L'APT Servizi</p> <p><b>1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:</b></p> <p>a) <i>l'oggetto sociale comprenda:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;</i></li> <li>2) <i>la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;</i></li> <li>3) <i>l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;</i></li> <li>4) <i>l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;</i></li> <li>5) <i>la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;</i></li> <li>6) <i>la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;</i></li> <li>7) <i>il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;</i></li> </ol> <p>b) <i>la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1% del</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 10 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>), in seguito aggiunte lettere e bis), e ter), e quater), e quinquies) del comma 1 da <a href="#">art. 6 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26</a>)</p> <p style="text-align: center;">L'APT Servizi</p> <p><b>1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:</b></p> <p>a) <i>l'oggetto sociale comprenda:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;</i></li> <li>2) <i>la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;</i></li> <li>3) <i>l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;</i></li> <li>4) <i>l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;</i></li> <li>5) <i>la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;</i></li> <li>6) <i>la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;</i></li> <li>7) <i>il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;</i></li> </ol> <p>b) <i>la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1% del</i></p>

<p>capitale sociale;</p> <p>c) <i>alla Regione spetti la nomina del Presidente della società e di un componente il Collegio sindacale;</i></p> <p>d) <i>la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e di commercializzazione turistica;</i></p> <p>e) <i>alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute.</i></p> <p>e bis) <i>l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;</i></p> <p>e ter) <i>il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;</i></p> <p>e quater) <i>il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera e bis); detto compenso annuale può essere</i></p>	<p>capitale sociale;</p> <p>c) alla Regione spetti la nomina del Presidente della società e di un componente il Collegio sindacale;</p> <p>d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promocommercializzazione turistica;</p> <p>e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute.</p> <p>e bis) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;</p> <p>e ter) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;</p> <p>e quater) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera e bis); detto compenso annuale può essere</p>
--	---

<p><i>aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo; resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale amministratore delegato;</i> e quinquies) <i>salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.</i></p> <p><b>2.</b> <i>L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.</i></p> <p><b>3.</b> <i>Il sistema delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promozione e di commercializzazione.</i></p>	<p>aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo; resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale amministratore delegato; e quinquies) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.</p> <p><b>2.</b> L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.</p> <p><b>3.</b> Il sistema delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promocommercializzazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b></p> <p>(sostituito comma 1 da <a href="#">art. 11 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>, in seguito modificato comma 2 da <a href="#">art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13</a>)</p> <p style="text-align: center;"><i>Rapporti tra Regione e APT Servizi</i></p> <p><b>1.</b> <i>I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:</i></p> <p>a) <i>le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;</i></p> <p>b) <i>il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;</i></p> <p>c) <i>le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'articolo 5,</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b></p> <p>(sostituito comma 1 da <a href="#">art. 11 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>, in seguito modificato comma 2 da <a href="#">art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13</a>)</p> <p style="text-align: center;">Rapporti tra Regione e APT Servizi</p> <p><b>1.</b> <i>I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:</i></p> <p>a) <i>le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;</i></p> <p>b) <i>il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;</i></p> <p>c) <i>le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'articolo 5,</i></p>

<p>comma 3, lettera a).</p> <p>2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) e delle altre attività commissionate alla società.</p>	<p>comma 3, lettera a).</p> <p>2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) e delle altre attività commissionate alla società.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 12 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p><i>Aggregazioni di prodotto di interesse regionale</i></p> <p>1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonché d'incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.</p> <p>2. La Regione individua come prioritari per il turismo dell'Emilia-Romagna i comparti <del>"Mare e costa adriatica", "Città d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e riconosce, con un apposito atto della Giunta, le corrispondenti aggregazioni di prodotto d'interesse regionale, su richiesta delle stesse.</del></p> <p>3. Ai fini della presente legge per <del>aggregazioni di prodotto d'interesse regionale, denominate unioni, si intendono le aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, quali gli enti locali, le camere di commercio, le società e gli organismi operativi locali e regionali, i club di prodotto, le cooperative, le imprese turistiche, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e le società d'area.</del></p> <p>4. Ai fini del riconoscimento e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 12 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;">Unioni Turistiche Territoriali di interesse regionale</p> <p>1. La Regione individua, per l'organizzazione e la promocommercializzazione del turismo dell'Emilia-Romagna, quattro Unioni Turistiche Territoriali e le riconosce, con un apposito atto della Giunta, sentita la competente Commissione Consigliare, su richiesta delle stesse.</p> <p>2. Ai fini della presente legge per Unioni Turistiche Territoriali si intendono le aggregazioni dei soggetti istituzionali che operano in ambito turistico, quali gli enti locali, le camere di commercio, gli enti strumentali e qualsiasi altro soggetto che rientri tra quelli indicati dall'ISTAT come soggetti pubblici (Gazzetta Ufficiale 229 del 30.9.2013).</p> <p>3. La Regione favorisce il processo di concertazione nell'ambito delle Unioni Turistiche Territoriali tra i soggetti pubblici e privati per la definizione e l'attuazione dei programmi di promocommercializzazione turistica dell'area di riferimento.</p> <p>4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei finanziamenti previsti dall'articolo 7, comma 2, le Unioni Turistiche Territoriali devono essere rappresentative dei soggetti pubblici interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici.</p> <p>5. Il funzionamento delle Unioni Turistiche Territoriali è definito in</p>

<p><i>dell'ammissione al sistema dei cofinanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, le unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.</i></p> <p><i>5. Ai fini del cofinanziamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), per aggregazioni di imprese si intendono: i club di prodotto, i consorzi, le cooperative turistiche e gli altri raggruppamenti di imprese turistiche costituiti in forma di impresa.</i></p>	<p>apposito Statuto.</p> <p><b>6.</b> Le Unioni Turistiche Territoriali istituiscono un Comitato di Concertazione Turistica Territoriale con la partecipazione dei soggetti privati del settore turistico locale. Il CCTT svolge funzioni di concertazione ed elaborazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promocommercializzazione turistica dell'ambito di riferimento.</p> <p><b>7.</b> Il CCTT è composto:</p> <p>a) da sei rappresentanti indicati dai soggetti istituzionali facente parte dell'Unione Turistica Territoriale;</p> <p>b) da un rappresentante del sistema delle camere di commercio facente parte l'Unione Turistica Territoriale;</p> <p>c) da sei rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica.</p> <p><b>8.</b> Il CCTT è presieduto da un soggetto indicato dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di concerto con i rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica.</p> <p><b>9.</b> Il CCTT è coordinato da un soggetto indicato dai rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica di concerto con i rappresentanti dei soggetti istituzionali.</p> <p><b>10.</b> Le modalità di funzionamento del CCTT sono definite con apposito atto dell'Unione Turistica Territoriale.</p>
<p><b>Art. 13-bis</b> (inserito articolo 13 bis da <a href="#">art. 13 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>, in seguito modificato comma 4 da <a href="#">art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13</a>)</p> <p><i>Sistemi turistici locali</i></p> <p><b>1.</b> <i>Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i STL attraverso forme di concertazione con gli enti locali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con altri soggetti pubblici e privati interessati.</i></p> <p><b>2.</b> <i>Per STL si intendono le aggregazioni rappresentative dei soggetti pubblici e privati che operano</i></p>	<p>Abrogato</p>

<p><del>per lo sviluppo dell'economia turistica, attraverso la realizzazione d'iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di appartenenza e di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici del territorio e del sistema integrato di offerta turistica. I STL operano nell'ambito di contesti turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati dall'offerta integrata di località turistiche, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.</del></p> <p><del>3. La Regione riconosce i STL, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), ed ai fini dell'ammissione ai cofinanziamenti regionali previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera b).</del></p> <p><del>4. I STL devono consentire di partecipare su base volontaria a tutti i soggetti in possesso dei requisiti .... definiti sulla base dei criteri per l'ammissione ai cofinanziamenti regionali.</del></p> <p><del>5. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del STL di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 4, lettera d).</del></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b></p> <p>(modificati commi 3 e 4 da <a href="#">art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13</a>)  <i>Servizi di accoglienza e di informazione turistica</i></p> <p><b>1.</b> La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b></p> <p>(modificati commi 3 e 4 da <a href="#">art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13</a>)  <i>Servizi di accoglienza e di informazione turistica</i></p> <p><b>1.</b> La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4,</p>

<p>attraverso i Programmi turistici di promozione locale.</p> <p>2. Le Province competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di qualità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.</p> <p>3. I Comuni possono essere inseriti nella rete integrata di cui alla lettera d), del comma 1 dell'art. 2, ed essere ammessi ai cofinanziamenti regionali ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 7 qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.</p> <p>4. I Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata ovvero in collaborazione con le Province. La Regione incentiva tali aggregazioni <i>secondo criteri stabiliti nel rispetto</i> del Programma poliennale.</p> <p>5. I Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico- privato che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.</p>	<p>attraverso i Programmi turistici di promozione locale.</p> <p>2. Le <b>Province e la Città Metropolitana di Bologna</b> verificano la rispondenza dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di qualità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.</p> <p>3. I Comuni possono essere inseriti nella rete integrata di cui alla lettera d), del comma 1 dell'art. 2, ed essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 7 qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.</p> <p>4. I Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata ovvero in collaborazione con le <b>Province o la Città Metropolitana di Bologna</b>. La Regione incentiva tali aggregazioni secondo criteri stabiliti nel rispetto delle Linee Guida Triennali.</p> <p>5. I Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico- privato che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE</b> <b>Art. 15</b> <i>Disposizioni finanziarie</i></p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione o la modifica della denominazione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b> <b>DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE</b> <b>Art. 15</b> <i>Disposizioni finanziarie</i></p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione o la modifica della denominazione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di</p>

<p>Bilancio, a norma dell'<a href="#">art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31</a> e successive modificazioni.</p> <p>2. Per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 7 e all'art. 11, la legge finanziaria regionale dispone specifiche autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'<a href="#">art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977</a> e successive modificazioni.</p> <p>(abrogato da <a href="#">art. 7 L.R. 22 febbraio 2001 n. 5</a>)</p> <p><i>Oneri per il personale per l'esercizio delle funzioni degli enti locali</i></p> <p><i>abrogato</i></p>	<p>Bilancio, a norma dell'<a href="#">art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31</a> e successive modificazioni.</p> <p>2. Per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 7 e all'art. 11, la legge finanziaria regionale dispone specifiche autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'<a href="#">art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977</a> e successive modificazioni.</p> <p>(abrogato da <a href="#">art. 7 L.R. 22 febbraio 2001 n. 5</a>)</p> <p><i>Oneri per il personale per l'esercizio delle funzioni degli enti locali</i></p> <p>abrogato</p>
<p><b>Art. 16</b> <i>Soppressione, gestione provvisoria e liquidazione dell'APT</i></p> <p>1. L'Azienda di promozione turistica (APT) istituita ai sensi della <a href="#">L.R. 5 dicembre 1996 n. 47</a> è soppressa dalla entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. All'entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario dell'APT, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 430 dell'8 agosto 1996, assume le funzioni di Commissario per la gestione provvisoria e la liquidazione dell'APT, da attuarsi entro la scadenza del mandato. Il Commissario dura in carica per un tempo non superiore ad un anno e si avvale del personale dell'Azienda di Promozione Turistica.</p> <p>3. Il Commissario adotta gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni dell'Azienda soppressa e la regolare gestione economica e patrimoniale. Per lo svolgimento delle sue funzioni è autorizzato ad assumere impegni di spesa e provvedere ai pagamenti nei limiti stabiliti dalla gestione finanziaria.</p> <p>4. Il Commissario sottopone all'approvazione della Giunta regionale un programma contenente l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare, l'inventario dei beni e degli affari in corso in cui</p>	<p><b>Art. 16</b> <i>Soppressione, gestione provvisoria e liquidazione dell'APT</i></p> <p>1. L'Azienda di promozione turistica (APT) istituita ai sensi della <a href="#">L.R. 5 dicembre 1996 n. 47</a> è soppressa dalla entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. All'entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario dell'APT, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 430 dell'8 agosto 1996, assume le funzioni di Commissario per la gestione provvisoria e la liquidazione dell'APT, da attuarsi entro la scadenza del mandato. Il Commissario dura in carica per un tempo non superiore ad un anno e si avvale del personale dell'Azienda di Promozione Turistica.</p> <p>3. Il Commissario adotta gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni dell'Azienda soppressa e la regolare gestione economica e patrimoniale. Per lo svolgimento delle sue funzioni è autorizzato ad assumere impegni di spesa e provvedere ai pagamenti nei limiti stabiliti dalla gestione finanziaria.</p> <p>4. Il Commissario sottopone all'approvazione della Giunta regionale un programma contenente l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare, l'inventario dei beni e degli affari in corso in cui subentra la</p>

<p>subentra la Regione.</p> <p>5. Le risultanze delle operazioni della gestione provvisoria e della liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale. Le risultanze sono recepite dal bilancio regionale anche per la parte patrimoniale.</p> <p>6. La Regione alla data di scadenza del mandato del Commissario succede all'Azienda soppressa nei rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.</p> <p>7. Qualora alla scadenza del mandato del Commissario l'APT abbia in essere rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il personale è inquadrato nel ruolo della Giunta regionale, con l'inquadramento relativo al CCNL "Regione ed enti locali" assimilabile a quello posseduto nel CCNL di appartenenza. Sono salvaguardate le posizioni economiche derivanti da elementi fissi e continuativi della retribuzione attraverso l'eventuale corresponsione di un assegno ad personam assorbibile dai futuri miglioramenti economici.</p>	<p>Regione.</p> <p>5. Le risultanze delle operazioni della gestione provvisoria e della liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale. Le risultanze sono recepite dal bilancio regionale anche per la parte patrimoniale.</p> <p>6. La Regione alla data di scadenza del mandato del Commissario succede all'Azienda soppressa nei rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.</p> <p>7. Qualora alla scadenza del mandato del Commissario l'APT abbia in essere rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il personale è inquadrato nel ruolo della Giunta regionale, con l'inquadramento relativo al CCNL "Regione ed enti locali" assimilabile a quello posseduto nel CCNL di appartenenza. Sono salvaguardate le posizioni economiche derivanti da elementi fissi e continuativi della retribuzione attraverso l'eventuale corresponsione di un assegno ad personam assorbibile dai futuri miglioramenti economici.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b></p> <p>Abrogato</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b></p> <p>Abrogato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <i>Abrogazione di norme</i></p> <p>1. Sono abrogate:</p> <p>a) la <a href="#">L.R. 5 dicembre 1996, n. 47</a> "Disciplina della Azienda di promozione turistica" ;</p> <p>b) la <a href="#">L.R. 20 maggio 1994, n. 22</a> "Presidente dell'Azienda di promozione turistica. Modifica <a href="#">della L.R. 28/93</a>" ;</p> <p>c) la <a href="#">L.R. 25 ottobre 1993, n. 35</a> "Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Agertur e delle Apt e delle gestioni commissariali dell'Arf, dell'Aris e dell'Ersa. Disposizioni transitorie per la prima fase di attuazione della <a href="#">L.R. 28/93</a>" .</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <i>Abrogazione di norme</i></p> <p>1. Sono abrogate:</p> <p>a) la <a href="#">L.R. 5 dicembre 1996, n. 47</a> "Disciplina della Azienda di promozione turistica" ;</p> <p>b) la <a href="#">L.R. 20 maggio 1994, n. 22</a> "Presidente dell'Azienda di promozione turistica. Modifica <a href="#">della L.R. 28/93</a>" ;</p> <p>c) la <a href="#">L.R. 25 ottobre 1993, n. 35</a> "Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Agertur e delle Apt e delle gestioni commissariali dell'Arf, dell'Aris e dell'Ersa. Disposizioni transitorie per la prima fase di attuazione della <a href="#">L.R. 28/93</a>" .</p> <p>2. Sono abrogati gli articoli 1-5; 14-</p>

<p>2. Sono abrogati gli articoli 1-5; 14-20; 26-34 della <a href="#">L.R. 9 agosto 1993, n. 28</a> "Ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna" . È altresì abrogato il <a href="#">comma 1 dell'art. 22 della L.R. 28 del 1993</a>.</p>	<p>20; 26-34 della <a href="#">L.R. 9 agosto 1993, n. 28</a> "Ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna" . È altresì abrogato il <a href="#">comma 1 dell'art. 22 della L.R. 28 del 1993</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 14 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni transitorie</i></p> <p><b>1.</b> <i>Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'articolo 16 le attività di gestione e di finanziamento della Regione, delle Province e dei Comuni restano regolate dalla legge regionale n. 28 del 1993.</i></p> <p><b>2.</b> <i>In attesa che vengano riconosciute le unioni di cui all'articolo 13, la Regione, per assicurare la continuità dell'intervento, finanzia i club di prodotto e le aggregazioni degli operatori per progetti di commercializzazione in base a quanto stabilito dall'articolo 5.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p>(sostituito da <a href="#">art. 14 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni transitorie</i></p> <p><b>1.</b> <i>Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'articolo 16 le attività di gestione e di finanziamento della Regione, delle Province e dei Comuni restano regolate dalla legge regionale n. 28 del 1993.</i></p> <p><b>2.</b> <i>In attesa che vengano riconosciute le Unioni Turistiche Territoriali di cui all'articolo 13, la Regione, per assicurare la continuità dell'intervento, finanzia i club di prodotto e le aggregazioni degli operatori per progetti di promocommercializzazione in base a quanto stabilito dall'articolo 5.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19 bis</b></p> <p>(inserito articolo 19 bis da <a href="#">art. 15 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;"><i>Clausola valutativa</i></p> <p><b>1.</b> <i>L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nell'attività di promozione e commercializzazione turistica. A tal fine, ogni tre anni a partire dalla prima presentazione all'Assemblea legislativa del programma poliennale e, successivamente, prima della presentazione di ogni programma successivo, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio regionale sul turismo, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:</i></p> <p>a) <i>come si sia evoluto il mercato turistico in Emilia-Romagna e quali siano le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19 bis</b></p> <p>(inserito articolo 19 bis da <a href="#">art. 15 L.R. 6 marzo 2007 n. 2</a>)</p> <p style="text-align: center;"><i>Clausola valutativa</i></p> <p><b>1.</b> <i>L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nell'attività di promocommercializzazione turistica. A tal fine, ogni tre anni, a partire dalla prima approvazione delle Linee Guida triennali, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:</i></p> <p>a) <i>come si sia evoluto il mercato turistico in Emilia-Romagna e quali siano le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere</i></p> <p>b) <i>come e in che misura l'attività di APT Servizi abbia favorito la promozione dell'attività turistica della Regione Emilia-Romagna, in particolare nei mercati internazionali,</i></p>

<p><i>l'offerta turistica regionale;</i></p> <p><i>b) come e in che misura l'attività di APT Servizi abbia favorito la promozione dell'attività turistica della Regione Emilia-Romagna, in particolare nei mercati internazionali, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 12;</i></p> <p><i>c) come ed in che misura l'attività delle unioni di prodotto abbia contribuito a rafforzare ed integrare i prodotti turistici della regione, con particolare riguardo al mercato nazionale, unitamente ad una valutazione complessiva per tipologia di aggregazione di prodotto;</i></p> <p><i>d) quali siano stati i principali risultati derivanti dall'istituzione dei STL ed in che misura abbiano contribuito alla formazione dell'offerta turistica;</i></p> <p><i>e) quale sia stato l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative previste dal sistema dei finanziamenti delineato dall'articolo 7.</i></p> <p><i>2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.</i></p> <p><i>3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziati adeguate risorse finanziarie.</i></p>	<p>anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 12;</p> <p>c) come ed in che misura l'attività delle <b>Unioni Turistiche Territoriali</b> abbia contribuito a rafforzare ed integrare i prodotti turistici della regione, con particolare riguardo al mercato nazionale;</p> <p>d) quale sia stato l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative previste dal sistema dei finanziamenti delineato dall'articolo 7.</p> <p>2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.</p> <p>3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziati adeguate risorse finanziarie.</p>
---	---